

**SCHEMA DI  
POLIZZA DI ASSICURAZIONI  
RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO**

stipulata tra

**FONDAZIONE EDMUND MACH**  
Via E. Mach,1 38010 San Michele all' Adige  
P. IVA 02038410227

e

la Spettabile

.....

che agisce nell'interesse proprio e delle Società Coassicuratrici  
(di seguito chiamata Società)

Decorrenza: ore 24,00 del 31.12.2012

Scadenza: ore 24,00 del 31.12.2016 S.T.R.

Scadenza rate annuali: al 31.12 di ogni anno.

**MASSIMALI:** € 5.000.000,00 per sinistro

**SCOPERTI/FRANCHIGIE:** nessuna franchigia per ITALIA E RESTO DEL MONDO, €10.000,00 per esportazione occulta USA CANADA

Preventivo fatturato Italia e resto del Mondo, escluso USA e Canada € 1.000.000,00

Condizioni Particolari: Spese di ritiro prodotto, tampering

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE**

### **Art. 1 Pagamento del premio – Decorrenza dell'assicurazione**

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 90 giorni dalla decorrenza suddetta.

Previa comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato in polizza.

In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 90 giorni.

E' facoltà dell'Amministrazione, entro 30 giorni antecedenti la scadenza richiedere alla Società la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni, fino alla conclusione delle procedure per la stipulazione della nuova polizza.

I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza.

### **Art. 2 Modifiche dell'assicurazione**

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

### **Art. 3 Obblighi della contraente e dell'assicurato in caso di sinistro**

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società entro 15 giorni da quanto ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo.

La Contraente o l'Assicurato, quando siano venuti a conoscenza di una contestazione riguardante la responsabilità oggetto della garanzia devono farne comunicazione scritta alla Società non oltre il quindicesimo giorno da quello in cui hanno avuto notizia della contestazione.

E' in facoltà della società richiedere alla Contraente e/o all'Assicurato tutti i documenti probatori che ritenesse utili all'accertamento delle circostanze del sinistro.

### **Art. 4 Recesso in caso di sinistro – Rinuncia**

La Società rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

La Società potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di novanta giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Non è ammesso il recesso della Società dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione a parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

### **Art. 5 Durata del contratto e proroga dell'assicurazione**

Il contratto decorrerà dalle ore 24.00 del 31.12.2012 e scadrà alle ore 24.00 del 31.12.2015 con scadenza annuali poste al 31.12 di ogni anno.

Il contratto cesserà irrevocabilmente alla scadenza di detto periodo. Tuttavia all'Assicurato è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

**Art. 6 Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico della Contraente.

**Art. 7 Foro competente**

Per ogni eventuale controversia sarà competente il Foro di Trento

**Art. 8 Coassicurazione e Delega**

L'assicurazione è ripartita per quota tra le Società indicate nel riparto allegato.

Resta confermato che in caso di sinistro ognuna delle coassicuratrici concorrerà al pagamento dell'indennizzo in proporzione alla quota da essa assicurata, esclusa ogni responsabilità solidale.

La Spettabile ....., all'uopo designata Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso ed alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite della Spettabile..... La cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà che le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il presente contratto sia aggiudicato ad associazione temporanea impresa costituitasi in termini di legge, si deroga totalmente al disposto dell'art. 1911 C.C., essendo tutte le imprese sottoscrittrici responsabili in solido nei confronti del contraente aggiudicatore.

**Art. 9 Gestione delle vertenze di danno**

La Società assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando di intesa con lo stesso, legali o tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della completa tacitazione del/i danneggiato/i.

Qualora la tacitazione del/i danneggiato/i intervenga durante l'istruttoria, l'assistenza legale verrà ugualmente fornita qualora il Pubblico Ministero abbia già, in quel momento, deciso e/o richiesto il rinvio a giudizio dell'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

Si prende atto fra le parti che qualora sia necessaria una difesa penale, l'Assicurato potrà indicare alla Società il nominativo di un legale di fiducia che risieda nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente.

La Società non riconosce peraltro le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende.

**Art. 10 Regolazione del premio**

Premesso che il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via presuntiva nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati, relativi allo stesso periodo, necessari per la regolazione del premio.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 120 giorni dalla relativa comunicazione da parte della società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine non inferiore a 15 giorni, trascorso il quale, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il

doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalle prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di una adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali la contraente è tenuta a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

#### **Art. 11 Clausola Broker**

Broker incaricato dall'Assicurato, ai sensi di legge e riconosciuto dall'impresa di assicurazioni per la gestione ed esecuzione della presente polizza, è Inser SpA.

Il Contraente e l'impresa si danno reciprocamente atto che ogni comunicazione inerente all'esecuzione della presente assicurazione avverrà per il tramite del broker incaricato. Farà fede, ai fini della copertura assicurativa, la data di comunicazione ufficiale del broker all'impresa. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza e tale procedura è accettata dall'impresa. Il pagamento eseguito in buona fede al Broker o ai suoi collaboratori, ai sensi dell'art. 118 del d.lgs.209/2005 ha effetto liberatorio nei confronti del contraente e conseguentemente impegna la Società a garantire la copertura assicurativa oggetto del contratto.

La remunerazione del broker è a carico della compagnia che si aggiudica l'appalto e le commissioni riconosciute al broker incaricato sono quantificate in percentuale sul premio imponibile nella misura pari al 10% (dieci per cento).

La remunerazione del broker, è potenzialmente soggetta a variazioni, anche in riduzione, in seguito all'aggiudicazione del servizio di brokeraggio a condizioni economiche differenti rispetto a quelle attualmente in essere. In tal caso, proporzionalmente, varierà anche il premio lordo di ciascuna polizza.

La remunerazione sarà trattenuta all'atto del pagamento del premio, effettuato dallo stesso broker, all'Impresa aggiudicataria.

#### **Art. 12 Forma delle comunicazioni dal Contraente alla Società**

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente è tenuto devono essere fatte con lettera raccomandata (anche a mano) od altro mezzo (telex o simili) indirizzata alla Società oppure al Broker al quale l'Assicurato ha conferito incarico per la gestione della polizza.

#### **Art. 13 - Tracciabilità dei flussi**

L'assicuratore ... assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari gli strumenti di pagamento devono riportare nella causale il codice identificativo di gara.

Qualora l'assicuratore non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

## **NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTO**

**ATTIVITÀ:** Esercente azienda vitivinicola per la produzione e la commercializzazione di vini, grappe, distillati e spumante.

**MASSIMALI:** € 5.000.000,00 per sinistro

**SCOPERTI/FRANCHIGIE:** nessuna franchigia per ITALIA E RESTO DEL MONDO, €10.000,00 per esportazione occulta USA CANADA

### **OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:**

Danni cagionati a terzi da difetto dei prodotti risultanti in polizza e fabbricati e/o venduti e/o distribuiti e/o commercializzati dall'assicurato stesso e/o suoi depositari per morte o lesioni personali e per danneggiamenti a cose, diverse dai prodotti assicurati, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi, in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione, dopo la consegna a terzi dei prodotti e/o la loro messa in circolazione.

L'assicurazione comprende i danni derivanti da interruzione e sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purchè conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, massimo risarcimento € 500.000,00.

R.C. che derivante all'Assicurato per fatto doloso di persone delle quali debba rispondere.

L'assicurazione comprende i danni che i prodotti, quali componenti di altri prodotti provochino ad altro componente o ai prodotti finiti.

A titolo esemplificativo e non limitativo sono considerati "Difetto dei prodotti":

- gli errori nella concezione e/o progettazione dei prodotti
- gli errori e/o difetti di produzione, anche se eseguita da Terzi su incarico dell'Assicurato
- i vizi e/o le difformità dei materiali e/o delle sostanze utilizzate
- l'impiego e/o l'utilizzo di materiali e/o di sostanze non idonee
- i difetti e/o gli errori di installazione, collaudo, prova, dimostrazione anche se eseguiti da terzi
- gli errori nelle istruzioni scritte per l'uso
- i difetti di confezionamento e dei relativi imballaggi allo scopo utilizzati

### **Novero dei Terzi:**

Sono considerati Terzi, agli effetti della presente copertura, tutte le persone fisiche o giuridiche diverse dall'assicurato o dai suoi legali rappresentanti

### **Inizio e Termine della Garanzia**

La garanzia vale per le richieste di risarcimento presentate all'assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa.

In caso di sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell'assicurazione.

### **Esclusioni**

L'assicurazione non comprende:

- le spese di sostituzione e riparazione del prodotto difettoso;
- i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall'assicurato e non derivantigli dalla legge;

- le spese in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
- i danni verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- conseguenti ad inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo od interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;

**Limiti Territoriali:**

L'assicurazione vale per i prodotti fabbricati in Italia e consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi USA Canada.

**CONDIZIONI PARTICOLARI:****Esportazione**

Esportazione occulta in USA e Canada, franchigia €10.000,00 per sinistro;

**Danni da inquinamento**

Danni da inquinamento dell'atmosfera, delle acque e dei terreni, derivante da guasti o rotture accidentali fino alla concorrenza di un importo pari al 50% del massimale, franchigia € 5.000,00 per sinistro;

**Spese di ritiro del prodotto:**

La Compagnia risarcisce le spese sostenute per il ritiro e/o la distruzione dei prodotti venduti e/o distribuiti dall'Assicurato, qualora gli stessi:

1. abbiano causato danni corporali a terzi
2. si presume possano causarne
3. le Autorità ne abbiano disposto il ritiro e/o la distruzione

Per spese sostenute si intendono:

- a. spese di annuncio, comunicazione e trasporto rese necessarie a seguito di una operazione di ritiro del prodotto
- b. spese per distruzione del prodotto
- c. spese dovute alle operazioni di ritiro, trasporto e distruzione di prodotti

La garanzia vale per tutte le operazioni di ritiro, trasporto e distruzione iniziate durante il periodo di validità del contratto, purché i prodotti oggetto di tali operazioni siano stati venduti o consegnati non oltre un anno prima dalla data di effetto della polizza

Il massimo risarcimento previsto dalla garanzia per evento e per periodo assicurativo è pari a € 300.000,00. Rimane a carico dell'Assicurato il 5% del danno per ciascun sinistro, minimo € 5.000,00

***TAMPERING (Contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti)***

La Società rimborsa le spese sostenute dall'Assicurato per le operazioni di ritiro prodotti conseguenti a Tampering (contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti) avvenuto durante il periodo di efficacia dell'assicurazione e limitatamente ai sinistri verificatisi nello stesso periodo.

Il Tampering è operante anche qualora la contaminazione o alterazione dolosa sia commessa da prestatori di lavoro dell'Assicurato o sia avvenuta in occasione di tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio.

Nel caso in cui la contaminazione o alterazione dei prodotti sia solo presunta la garanzia è operante purché durante il periodo di efficacia dell'assicurazione si verifichi almeno una delle seguenti circostanze:

- 1) si presuma con giustificato motivo (es. per rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa dei prodotti tale da suscitare impressione presso i consumatori o il pubblico in genere) che vi sia la possibilità che i prodotti possano arrecare danni a terzi per morte o per lesioni personali;
- 2) uno o più prodotti abbiano cagionato danni a terzi per morte o per lesioni personali e si presuma con giustificato motivo che i prodotti siano stati oggetto di tampering;

- 3) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere al ritiro dei prodotti da uno o più punti vendita o dal mercato in genere;
- 4) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere ad un controllo dei prodotti stessi affinché presentino la sicurezza che si può legittimamente attendere in condizioni normali;
- 5) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere allo stoccaggio delle scorte sotto sorveglianza dell'autorità sanitaria in attesa di un eventuale distruzione dei prodotti stessi;
- 6) vi sia ordine dell'Autorità di provvedere al più presto alla distruzione dei prodotti oggetto della presunta contaminazione o alterazione.

Nei casi previsti dai punti 1) e 2) la garanzia opera anche se non vi sia stato ancora ordine dell'Autorità di provvedere al ritiro o distruzione dei prodotti sempre che:

1) l'Assicurato provveda, nel più breve tempo possibile, al blocco della commercializzazione o al ritiro dei prodotti presumibilmente oggetto di tampering almeno da uno o più punti vendita e/o distributori;

oppure

2) l'Assicurato provveda direttamente o tramite gli organi di informazione ad una comunicazione, fatta ai consumatori finali e/o ai distributori, che informa della presunta contaminazione o alterazione.

L'assicurazione Tampering non è operante per atti intenzionali o dolosi o illegali compiuti da legali rappresentanti, da amministratori dell'Assicurato o da soci a responsabilità illimitata, che abbiano agito da soli od in associazione con altri.

L'assicurazione Tampering, è operante anche per il ritiro per conto dell'Assicurato da parte di terzi di prodotti finiti nei quali i prodotti dell'Assicurato descritti in polizza siano entrati a far parte quali ingredienti o componenti, sempre che la contaminazione o alterazione dolosa riguardi gli ingredienti o componenti prodotti dell'Assicurato oppure qualora gli ingredienti o componenti prodotti dell'Assicurato siano entrati a far parte di altri prodotti in modo inscindibile (es. miscelazione, incorporazione, ecc.) sempre che le rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa siano rivolte direttamente contro l'Assicurato.

L'assicurazione Tampering non è operante per il ritiro da parte di terzi qualora le rivendicazioni di contaminazione o alterazione dolosa (reale o presunta) siano rivolte od indirizzate contro i clienti dell'Assicurato o verso terzi detentori del prodotto.

Una pluralità di sinistri:

- originati dalla medesima contaminazione intenzionale o dolosa;
- effettuati o rivendicati dalla stessa persona o gruppo di persone che agiscano in associazione fra loro; sono considerati “sinistro in serie” anche se manifestatosi in più prodotti o più anni o consistenti in una serie di contaminazioni intenzionali o dolose (reali o presunte).

In caso di “sinistro in serie”, indipendentemente dalla loro manifestazione, la data del primo sinistro sarà considerata come data di tutte le contaminazioni (reale o presunte) anche per quelle manifestatesi successivamente alla cessazione dell'assicurazione e, comunque, non oltre un anno dalla stessa.

Il massimale di € 150.000,00 rappresenta il massimoesborso della Società della garanzia Tampering per:

a) sinistri verificatisi nello stesso periodo assicurativo annuo;

b) sinistri imputabili allo stesso difetto;

indipendentemente dal numero delle operazioni di ritiro prodotti effettuate dall'Assicurato nello stesso periodo.

L'assicurazione è prestata con uno scoperto del 10% dell'importo di ciascun danno, con il minimo di € 1.000.

**LA SOCIETA'**

**L'ASSICURATO**